



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA N. 33/01

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

- VISTA la circolare n. 23 serie II, Titolo Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera del 23.06.1994 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/99 in data 10 giugno 1999 di approvazione del "Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza agli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro e Torviscosa";
- VISTO l'art. 2 a) del suddetto regolamento che individua l'avamposto quale rada, definendola "la zona di mare adiacente il canale di ingresso di Porto Buso riservata all'ancoraggio delle navi in attesa di ormeggio;
- RITENUTO opportuno e necessario, in considerazione che il suddetto tratto di mare è interessato dalla presenza di condotte sottomarine suscettibili di essere danneggiate da eventuali operazioni di ancoraggio da parte delle navi scalanti il porto di Porto Nogaro e Torviscosa, individuare una precisa area geografica da destinare a zona di ancoraggio delle suddette navi;
- VISTI i pareri dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro e dei Pratici Locali;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

(zona destinata all'ancoraggio delle navi)

La rada di Porto Nogaro, meglio evidenziata nell'allegata planimetria costituente parte integrante della presente Ordinanza è l'area antistante il passo marittimo di accesso di Porto Buso compresa tra le congiungenti i seguenti punti:

- | | |
|--|--|
| 1) lat. 45° 39',5 N – long. 013° 17' E | 2) lat. 45° 39',5 N – long. 013° 19' E |
| 3) lat. 45° 38' N – long. 013° 17' E | 4) lat. 45° 38' N – long. 013° 19' E |

ARTICOLO 2

(modalità di accesso alla zona riservata all'ancoraggio delle navi)

- 2.1 i Comandanti delle unità dirette alla zona di ancoraggio della rada devono contattare con congruo anticipo, via VHF canale 16, l'Autorità Marittima per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada.
- 2.2 una volta raggiunto il punto di fonda, dovrà essere comunicata la posizione alla predetta Autorità Marittima fornendo le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) del punto di ancoraggio.
- 2.3 in caso di congestionamento della rada ovvero per impossibilità di dare fondo nella predetta zona, l'Autorità Marittima potrà autorizzare l'ancoraggio delle navi che ne facciano richiesta individuando gli eventuali punti di fonda nell'area a Sud del parallelo di latitudine 45°38' N.

ARTICOLO 3

(norme per la sosta delle navi nella rada)

- 3.1 le navi in sosta nella rada di Porto Nogaro e Torviscosa devono dare fondo in una posizione all'interno della zona definita dall'art.1 adottando tutti quegli accorgimenti necessari al fine di evitare la sovrapposizione del proprio cerchio di fonda con quello di altre navi eventualmente presenti in rada;
- 3.2 i galleggianti e le unità non autopropulse che sostano all'ancoraggio in rada devono essere assistite continuativamente da un idoneo rimorchiatore che deve permanere nelle immediate vicinanze;
- 3.3 durante la sosta nella rada, a bordo delle navi deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, garantendo una rapida manovra dell'unità in caso di necessità;
- 3.4 le navi alla fonda devono effettuare un servizio di ascolto continuo sul canale VHF 16 e devono informare le competenti Autorità Marittime di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino;
- 3.5 le navi che trasportano merci pericolose devono mostrare, in aggiunta ai segnali e fanali di fonda previsti dalla regola 30 a), b) e c) della COLREG 72,
 - di giorno: bandiera "B" del Codice internazionale dei Segnali;
 - di notte: fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte.

ARTICOLO 4

(divieti operanti nella rada)

Nella zona destinata all'ancoraggio delle navi destinate a scalare il porto di Porto Nogaro e Torviscosa di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza sono istituiti i seguenti divieti:

- 4.1 le navi in uscita / ingresso dal passo marittimo di accesso di Porto Buso devono transitare all'esterno della zona di fonda di cui all'art. 1;
- 4.2 le unità da diporto e da pesca, in navigazione nella rada di Porto Nogaro e Torviscosa, dovranno sempre lasciare libera la rotta alle navi in manovra nella zona di ancoraggio;
- 4.3 nell'ambito della rada sono vietate le immersioni subacquee.

ARTICOLO 5

(norme finali)

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza .

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01 dicembre 2001

Grado, 16 novembre 2001

F.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Diego TOMAT